

Golpe mancato, Caruso scarica Cesare e Aniello Mattera

Giunta azzerata a Serrara Fontana, salta la testa del vicesindaco e di un altro assessore: il primo, in particolare, è accusato di aver cercato per la terza volta di sfiduciare il sindaco, che gli lancia contro un lunghissimo messaggio al vetriolo

a pagina 7

Associazione mafiosa, 71 arresti: c'è anche Alberto Coppola

L'inchiesta coinvolge Napoli, Roma, Catanzaro e Reggio Calabria, tra i destinatari di una misura cautelare anche l'imprenditore nel ramo dei carburanti molto conosciuto a Ischia

a pagina 2

IL COMMENTO

I COMUNI E L'INSERIMENTO SOCIALE DI GIOVANI E RAGAZZI

DI FRANCO BORGOGNA

Dopo un incontro on line di fine marzo, il Forum dei Giovani della Città Metropolitana di Napoli eleggerà, il 26 aprile, il coordinatore. L'elezione avverrà



nell'aula consiliare di Santa Maria La Nova e vedrà la partecipazione

dei delegati dei 27 Comuni dell'Area Metropolitana che hanno aderito al forum. I candidati devono presentare richiesta, al Sindaco metropolitano, entro il 17 aprile. Tra i 27 Comuni aderenti, ci sono Capri, Anacapri, Ercolano, Piano di Sorrento, Massa Lubrense, Pompei, Sorrento, praticamente le maggiori località turistiche campane, ad eccezione di Procida e dei Comuni dell'isola d'Ischia. Ignoro i motivi per cui Ischia e Procida hanno ritenuto di rimanere fuori dai giochi. Eppure questi giovani potranno, a termini dello Statuto, esprimere le loro valutazioni sul Piano Strategico Metropolitano e potranno dire la loro perfino sul Bilancio della città Metropolitana. Ovviamente sarà loro interesse assicurarsi che la Città Metropolitana attui le migliori politiche giovanili possibili.

segue a pagina 9

COSÌ SI POSSONO FERMARE LE RUSPE DI STATO




a pagina 3

L'avvocato Bruno Molinaro e la proposta, indirizzata a molti parlamentari, che potrebbe porre fine alle demolizioni (anche) sulla nostra isola: l'abbattimento da sanzione diventerebbe pena accessoria andando a prescriversi così entro cinque anni: un "cavillo" che salverebbe centinaia di abitazioni oggetto di Resa

Sisma, funzionari "tagliati" e ricostruzione: i sindaci si appellano al Prefetto

Ieri mattina il tavolo tecnico per cercare una soluzione "politica" alle istanze dei Comuni isolani colpiti dal terremoto. Non ci saranno vie di mezzo: si punta a ottenere il riconoscimento legislativo delle misure già concesse in occasione di altre emergenze sismiche, a partire dal prolungamento delle assunzioni straordinarie e dei contributi di autonoma sistemazione. Il sindaco casamicciolese Giovan Battista Castagna: «I malumori della popolazione sono pronti a esplodere, vogliamo una soluzione. Il sisma di Ischia non è un evento minore»

a pagina 5



Così sarà possibile fermare le ruspe di Stato

L'avvocato Bruno Molinaro e la proposta, indirizzata a molti parlamentari, che potrebbe porre fine alle demolizioni (anche) sulla nostra isola: l'abbattimento da sanzione diventerebbe pena accessoria andando a prescriversi così entro cinque anni: un "cavillo" che salverebbe centinaia di abitazioni oggetto di RESA

DI GAETANO FERRANDINO

ISCHIA. La proposta è nelle mani di diversi parlamentari e laddove dovesse essere presa in considerazione potrebbe rappresentare la chiave di volta per mettersi definitivamente alle spalle il problema delle demolizioni, o meglio di quegli abbattimenti che in maniera assolutamente incredibile – come nel caso rappresentato da Domenico De Siano in via Calosirto a Forio, giusto per rimanere alla stretta attualità – vengono eseguiti anche se dalla sentenza di condanna con annessa pena accessoria è trascorso tempo immemore. A redigere il testo è stato l'avvocato Bruno Molinaro, noi ve lo riportiamo nella sua versione integrale prima di scendere nei dettagli. Il noto avvocato lo ha così confezionato: "All'articolo 31 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, va aggiunta la seguente disposizione dopo il comma 9-bis. 9-ter. L'ordine di demolizione impartito dal giudice penale ha natura di pena accessoria. A tale sanzione si applica l'art. 173 c.p. All'articolo 181 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, va aggiunta la seguente disposizione dopo il comma 2. 2-bis. L'ordine di rimessione in pristino di cui al presente articolo ha natura di pena accessoria. A tale sanzione si applica l'art. 173 c.p.". Vista così la trattazione è estremamente tecnica, ma di cosa parliamo nello specifico? Molto più semplice di quanto si possa credere. Lo scopo della proposta è quello di far qualificare espressamente dal legislatore (e cioè dal Parlamento) la sanzione della demolizione come pena accessoria alla sentenza di condanna e non come sanzione amministrativa come oggi ritiene la Corte Suprema di Cassazione. Tradotto in soldoni, la questione non è meramente terminologica, ha una rilevanza decisiva ai fini della soluzione del problema "ruspe pazze" indicando la demolizione come pena. In questo contesto entrerebbe in gioco l'art. 173 del codice penale che stabilisce che una serie di pene accessorie (tra cui l'interdizio-



ne dei pubblici uffici, tanto per fare un esempio) si prescrivono nel termine di cinque anni. E questo, di fatto, dovrebbe accadere anche per le demolizioni. Tra l'altro la stessa Corte Europea ha sancito che quando si interviene a distanza di numerosi anni è il caso di parlare di pena e non sanzione. Alla proposta inviata ai parlamentari, l'avvocato Molinaro ha allegato anche una relazione di accompagnamento nella quale si legge tra l'altro inizialmente che "come è noto, il problema della natura degli ordini di demolizione e di rimessione in pristino, da applicare in caso di condanna o di pena concordata ex art. 444 c.p.p., ha dato luogo, nel corso degli anni, ad accesi dibattiti dottrinari e ad altalenanti orientamenti giurisprudenziali. Si ritiene, sul punto, più conforme al dettato costituzionale (ed in linea con l'esigenza di fornire l'interpreta-

zione autentica delle norme in questione) l'indirizzo inaugurato dalla Cassazione (omissis) che ha qualificato l'ordine giudiziale di demolizione quale pena accessoria. Tale indirizzo appare oggi perfettamente in linea con quanto stabilito, in materia, dalla Corte Europea, la quale, a partire dalla sentenza dell'8 giugno 1976 (Engel c. Paesi Bassi), ha progressivamente chiarito, in maniera inequivoca, il valore meramente relativo e indicativo della formale qualificazione giuridica, in diritto interno, di un certo illecito e/o delle relative sanzioni. La Corte di Strasburgo ha poi individuato, nell'ottica di una concezione sostanziale e non meramente formale del reato e delle pene, diverse caratteristiche, in base alle quali deve inferirsi la natura penale della sanzione, ancorché formalmente qualificata quale sanzione amministrativa: caratteristiche tutte compre-

senti nella demolizione ex art. 31, comma 9, del d.P.R. n. 380/2001". Il legale poi rafforza il concetto e aggiunge: "Che l'ordine di demolizione presenti le caratteristiche della sanzione penale è fuor di dubbio anche alla luce dei principi affermati dalla Corte Europea con sentenza del 27 febbraio 2008 (in causa Hamer c. Belgio), nella quale si sottolinea, appunto, che "l'ordine di demolizione per un abuso edilizio costituisce sanzione pe-

nale". L'ordine di demolizione dell'immobile abusivo è, invero, pertinente rispetto all'accertamento di un fatto reato, venendo emesso dall'Autorità giurisdizionale penale all'esito di un processo parimenti penale". Nella relazione di accompagnamento alla proposta indirizzata ai parlamentari, Molinaro scende ancor più nel dettaglio e scrive ancora: "È, altresì, innegabile che la demolizione di cui all'art. 31, comma 9, d.P.R. 380/2001 costituisca poi una sanzione di assoluta gravità, caratterizzata da un'evidente finalità repressiva, atteso che, con la sentenza di condanna, essa è, comunque, ordinata 'se ancora non sia stata altrimenti eseguita': ciò che formalmente segnala un aspetto punitivo 'indipendente' da valutazioni dell'Autorità amministrativa in ordine alle opere abusive. Orbene, non appare dubitabile che, in materia edilizia, la sanzione rimessa al comune presenti tutti i connotati per essere qualificata di natura penale, alla stregua dei richiamati criteri di Engel, risultando - a ben vedere - ancor più grave di quella applicata dal giudice ai sensi dell'art. 31, comma 9, del d.P.R. n. 389/01, giacché, nel mentre quest'ultima comporta in sede esecutiva la sola 'distruzione fisica' della 'res abusiva', quella comunale, laddove il contravventore non vi ottemperi nel termine assegnato per la spontanea esecuzione, comporta addirittura l'acquisizione al patrimonio dell'ente non solo dell'immobile realizzato senza titolo ma anche della relativa area di sedime e di quella accessoria c.d. di "pertinenza urbanistica".

